

# PROVINCIA DI MODENA COMUNE MODENA

Servizio Pianificazione Territoriale, Mobilità, Edilizia

## OGGETTO

### ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MODENA. POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5 PEDERZONA - RESIDUO FASE B1 E NUOVA FASE B2

DATA EMISSIONE

DATA RILIEVO

FILENAME

REV. N.

IN DATA

24-054-GH1-R8i-Conv.pdf

1

30/12/2024

## PROGETTO

### STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

### PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE CAVA DI GHIAIA E SABBIA GHIAROLA-1

## TITOLO

### PROPOSTA DI CONVENZIONE

ELAB.

R8i

ESERCENTE

PROPRIETÀ

**FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.**

Via Provinciale, 700 - 41055 Montese (MO)

**BERSELLI RENATO**

Via Bassa, 37- 41047 Magreta di Formigine (MO)

**ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA.**

Corso Duomo, 34 - 41121 Modena (MO)

PROGETTISTA

**Dott. Geol. Stefano Cavallini**

Studio Geologico Associato

**DOLCINI - CAVALLINI**

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Tel: 059-535499 - e-mail: sgadc@tiscali.it  
PEC: sgadc@pec.epap.sicurezzapostale.it

C. F. e P. IVA: 02350480360

COLLABORATORI

**Ing. Lorenza Cuoghi**  
**Arch. I. Lorenzo Ferrari**

CONSULENZE SPECIALISTICHE



**GEODES srl**  
Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Tel: 059-536629  
e-mail: geodes.srl@tiscali.it  
PEC: geodes@pec.geodes-srl.it



**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'  
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12  
NELLA CAVA DENOMINATA "GHIAROLA-1"**

**FRA**

il COMUNE DI MODENA (che in seguito sarà citato come Comune), con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio “Verde e Transizione ecologica”, Arch. Saverio Cioce;

**E**

- FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. (che in seguito verrà citato come Ditta), Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena 00279260368, con sede in Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, rappresentata dal Sig. Stefano Lucchi, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 26/12/1965, C.F. LCCSFN65T26G393F in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica a Montese (MO), Via Provinciale n. 700;

- Sig. Berselli Renato (C.F. BRSRNT44E08D711R), nato a Formigine (MO) il 08/05/1944, residente a Formigine in Via Bassa n. 37;

- Sig. Barbieri dott. Antonio, nato a Modena il 18/12/1951, domiciliato per la carica presso la sede dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, con delega di Economo Diocesano della suddetta Arcidiocesi di Modena-Nonantola (C.F.: 94011960369), con sede in Modena in Corso Duomo n. 34;

**PREMESSO**

- che FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. interviene in qualità di esercente l’attività estrattiva;

- che la ditta esercente assume contestualmente anche gli impegni presi dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona Approvato con DGC n. 93 in data 08/03/2024 – Aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2”, contenuti nell’Accordo sottoscritto in data 11/04/2024, rispondendone in solido relativamente a quanto attiene alla cava “GHIAROLA-1”;

- che - Sig. Berselli Renato interviene in qualità di proprietario (1/2) dei terreni identificati come “Ghiarola-1” nonché firmataria dell’Accordo sottoscritto in data 11/04/2024 per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona Aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2”; -----
- Sig. Barbieri dott. Antonio interviene in qualità di proprietario (1/2) dei terreni identificati come “Ghiarola-1” nonché firmataria dell’Accordo sottoscritto in data 11/04/2024 per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona Aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2”; -----
- che FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. ha presentato in modalità telematica allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Modena in data 10/07/2024 con protocollo di ricezione n. PG 269578, PG 269586 e PG 269594, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di coltivazione e sistemazione di una cava denominata “GHIAROLA-1” per l'estrazione di ghiaia e sabbia;
- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009;
- che in data 19/07/2024 PG 284742 il Comune di Modena, Servizio “Verde e Transizione ecologica”, in qualità di Autorità competente, ha comunicato agli enti potenzialmente interessati la pubblicazione della documentazione pervenuta e l'invito a richiedere eventuali documenti integrativi entro il 09/08/2024;-----
- che in data 07/08/2024 PG 303305 ARPAE di Modena ha inoltrato la richiesta di integrazioni;-----
- che in data 05/09/2024 PG 336628 il progettista ha provveduto ad inviare le integrazioni richieste, trasmesse ad ARPAE di Modena il 09/09/2024 con PG 338907;-----
- che in data 20/08/2024 con PG 318019, l'Autorità competente, ha comunicato l'avvio del procedimento e provveduto a pubblicare l'avviso

di deposito all'Albo Pretorio informatico del Comune di Modena a partire dal 20/08/2024 per 30 giorni naturali e consecutivi;-----

- che in data 20/08/2024 PG 319482, l'Autorità competente, ha comunicato l'avvio del procedimento di VIA e convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi Istruttoria per il giorno 19/09/2024;-----

- che il tecnico incaricato, del Servizio “Verde e Transizione ecologica”, ha effettuato un sopralluogo (agli atti con PG 406080 del 18/10/2024) sulle aree di intervento della Cava “Ghiarola-1”, attestando la conformità tra lo stato dei luoghi e la documentazione progettuale; -----

- che in data 18/10/2024 PG 406308, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria, sono state richieste le integrazioni al progetto presentato, da inviare entro il 17/11/2024;

- che in data \_\_\_\_\_ PG \_\_\_\_\_, FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;

- che in data \_\_\_\_\_ PG \_\_\_\_\_ sono pervenute le integrazioni richieste per il completamento della documentazione antimafia;-----

- che in data \_\_\_\_\_ PG \_\_\_\_\_, l'Autorità competente ha trasmesso le integrazioni pervenute convocando contestualmente la seconda seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno \_\_\_\_\_; -----

- che il competente Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile- Modena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici e amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole acquisito al protocollo con PEC PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;-----

- che nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria del \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto il verbale conclusivo, acquisito al protocollo con PEC PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che costituisce la conclusione motivata delle Conferenza dei Servizi contenente specificatamente le

determinazioni e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

- che, in base alla L.R. 4/2018, l'Autorità competente adotta, con atto di Giunta, il Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU), recante la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi. Tale disposizione comprende il Provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati dalle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi; \_\_\_\_\_

- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009; \_\_\_\_\_

- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; \_\_\_\_\_

- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004; \_\_\_\_\_

- che al fine del perseguitamento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere; \_\_\_\_\_

- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;
  - che con deliberazione n. 252 del 01/06/2023 la Giunta comunale ha aggiornato la DGC n. 44/2018: "APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO AREE RESIDUALI "FASE A" E NUOVA "FASE B" - POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5 "PEDERZONA" - PROSECUZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MODENA";
  - che con deliberazione n. 93 del 08/03/2024 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2 - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena; \_\_\_\_\_
  - che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della l. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n. 5 e denominato "Pederzona" – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2 – è stato sottoscritto anche dalla Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., in data 11/04/2024, assunto agli atti con PG 167326 del 24/04/2024; \_\_\_\_\_
  - che l'area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Modena al Foglio 192, Mappali n. 60, 61, 62, e 64;
- 
- che confina: \_\_\_\_\_
  - a) a nord con la Strada Pederzona (parte) e con il Rio Ghiarola (parte) in Comune di Modena, \_\_\_\_\_
  - b) ad est con il Rio Ghiarola, in Comune di Modena; \_\_\_\_\_
  - c) a sud con proprietà Rognoni Ivaldo (Foglio 2, mappale 55), in Comune di Formigine; \_\_\_\_\_

e) ad ovest con Società Agricola Giarola S.R.L. in Comune di Formigine (Foglio 2 mappale 233) e Ranieri Armando e Toschi Gemma in Comune di Formigine (Foglio 2 mappale 171); \_\_\_\_\_

- che la disponibilità dei suoli oggetto della presente Convenzione deriva dai seguenti titoli: \_\_\_\_\_

contratto preliminare di Compravendita stipulato in data 29/03/2023 con la proprietà Sig. Berselli Renato e Archidiocesi di Modena-Nonantola di un appezzamento di terreno interno al Polo estrattivo 5 “Pederzona”, assunto agli atti con PEC PG 164280 del 22/04/2024;

- che saranno interessati dall’attività estrattiva vera e propria tutti i mappali citati;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell’attività; \_\_\_\_\_

- che tali atti progettuali prevedono anche l’esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; \_\_\_\_\_

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all’art. 13 della L.R. 17/91; \_\_\_\_\_

-che è stato effettuato il sopralluogo sulle aree di intervento della cava “GHIAROLA-1”, per la verifica dello stato di fatto dei luoghi, propedeutico al contributo istruttorio del Servizio Ambiente e Transizione ecologica per il progetto di coltivazione e sistemazione della cava assoggettato alla procedura di VIA comunale, ed ai sensi della LR 17/91; \_\_\_\_\_

- che relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) il FRANOIO FONDOVALLE s.r.l. risulta iscritto nella White List della Prefettura di Modena in data 22/02/2023, nella sezione I - ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l’informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese

iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione; -----

- che la presente convenzione, ai sensi dell'art.92, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. E i., è sottoposta a condizione risolutiva qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita ai contraenti;-----

-

- che, ai sensi della L. 190/2012 e del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Modena 2024-2026, sottosezione 02.03 Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione della G.C. n. 7 del 16.1.2024, sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il legale rappresentante, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri decisionali della ditta sopra citata con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone; -----

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione; -----

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; -----

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto); -----

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti: -----

a) documentazione amministrativa: -----

- Fascicolo R1 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile - Estratti catastali – Titolo conferente la disponibilità dei terreni -

Certificato Camera di Commercio – Iscrizione alla White list - Designazione Direttore Lavori); \_\_\_\_\_

- *Fascicolo R8i - Proposta di convenzione;* \_\_\_\_\_

b) documentazione tecnica: \_\_\_\_\_

- Fascicolo R2 - Relazione geologica e idrogeologica; \_\_\_\_\_

- *Fascicolo R3i - Relazione tecnica del piano di coltivazione e sistemazione;* \_\_\_\_\_

- *Fascicolo R4i - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale;* \_\_\_\_\_

- *Fascicolo R5i – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;* \_\_\_\_\_

- Fascicolo R6 - Documentazione fotografica; \_\_\_\_\_

- *Fascicolo R7i - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.Lgs. 117/2008);* \_\_\_\_\_

- *Fascicolo Ai – Relazione di Conformità alle previsioni in materia Urbanistica, Ambientale e Paesaggistica;* \_\_\_\_\_

- Fascicolo B – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti Ambientali; \_\_\_\_\_

- Fascicolo C – Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali; \_\_\_\_\_

- *Fascicolo Di – Sintesi non Tecnica;* \_\_\_\_\_

- *Fascicolo Ei – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;* \_\_\_\_\_

- Fascicolo E1 – Studio previsionale di impatto acustico; \_\_\_\_\_

c) tavole: \_\_\_\_\_

- *Tav. T00i: Stato di fatto – Corografia;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T01i: Stato di fatto – Planimetria dello stato di fatto;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T02i: Stato di fatto - Planimetria catastale su base topografica - Particellare;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T03i: Progetto - Planimetria delle opere preliminari;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T04i: Progetto - Planimetria dei vincoli;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T05i: Progetto - Planimetria di minimo scavo – Vincoli;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T06i: Progetto - Planimetria di massimo scavo;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T07i: Progetto - Sistemazione morfologica;* \_\_\_\_\_

- *Tav. T08i: Progetto - Sistemazione vegetazionale;* \_\_\_\_\_
- *Tav. T09i: Progetto - Sezioni 1, 2 e 3;* \_\_\_\_\_
- *Tav. T10i: Progetto - Planimetria delle aree di cessione;* \_\_\_\_\_

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.\_\_\_\_\_

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. \_\_\_\_\_

## **TITOLO I**

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE** \_\_\_\_\_

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava “GHIAROLA-1”, nel rispetto dell'Accordo per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – aree residuali fase B1 e nuova Fase B2 – sottoscritto anche dalla ditta Frantoio Fondovalle S.R.L. in data 11/04/24 posto agli atti con protocollo 167326 del 24/04/2024. \_\_\_\_\_

#### **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA** \_\_\_\_\_

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17. \_\_\_\_\_  
L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. \_\_\_\_\_

La durata complessiva dell'autorizzazione è fissata in anni cinque, salvo richiesta di proroga ai sensi della citata L.R. 17/1991. \_\_\_\_\_

#### **ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA** \_\_\_\_\_

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, nelle forme previste dall'Art. 9 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 “Pederzona” – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2, sottoscritto il 11/04/2024, Prot. 167326/2024 dagli attuatori, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis. \_\_\_\_\_

#### **ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI**

---

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall'art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), ad ARPAE e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori. \_\_\_\_\_  
Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza) e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624.

---

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente con la presentazione delle Relazioni Annuali.

---

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016.

---

#### **ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

---

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 4 (quattro) per la fase di estrazione e in anni 1 (uno) per il completamento della fase di ripristino, per un totale di anni 5 (cinque) a partire dalla data di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico, nel rispetto delle fasi indicate all'art.19.

---

## **ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava: \_\_\_\_\_

- Comune di Modena; \_\_\_\_\_
- tipo di materiale estratto; \_\_\_\_\_
- denominazione della cava; \_\_\_\_\_
- progettista; \_\_\_\_\_
- ditta esercente e relativo recapito telefonico; \_\_\_\_\_
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico; \_\_\_\_\_
- sorvegliante e relativo recapito telefonico; \_\_\_\_\_
- estremi dell'atto autorizzativo; \_\_\_\_\_
- scadenza dell'autorizzazione; \_\_\_\_\_
- eventuali proroghe dell'autorizzazione. \_\_\_\_\_

## **TITOLO II**

### **OPERE PRELIMINARI**

#### **ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita contestualmente all'inizio dei lavori al Comune. \_\_\_\_\_

#### **ART. 8 – RECINZIONE**

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati. \_\_\_\_\_

**ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI**

La Ditta dovrà realizzare terrapieni di contenimento degli impatti lungo il lato nord e parte del lato est, a carattere provvisorio, per la durata delle attività in cava.

**ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA**

Lungo i lati della cava, dove non già presenti, dovranno essere realizzati fossi di guardia disposti come indicato nelle tavole progettuali per evitare l’ingresso delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro smaltimento in un ricettore idoneo.

**ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO E GESTIONE**

La Ditta si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava “GHIAROLA-1”, secondo le modalità individuate al Fascicolo C, ed a rispettare le prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza dei Servizi, a conclusione della procedura comunale di Valutazione d’Impatto Ambientale della cava “GHIAROLA-1”.

La Ditta è tenuta a concorrere, per la parte di propria competenza, al monitoraggio ambientale complessivo del Polo 5, secondo le modalità approvate con DGC n. 93 del 08/03/2024 (Piano di Coordinamento relativo all’attuazione delle aree residue Fase B1 e nuova Fase B2 del Polo n. 5 “Pederzona” in Comune di Modena), nonché dall’Allegato 1 alle NTA del PAE del Comune di Modena “Prescrizioni ARPA”.

**ART. 11bis – PIEZOMETRI**

Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta dovrà recepire le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi ed utilizzare la rete individuata nel Fascicolo C, con specifico utilizzo dei 2 piezometri denominati CC1 e CD2, posti a monte e a valle della cava e captanti l’acquifero A0 (frequenza trimestrale, profilo H1 del fascicolo 2.5 Rev. 18/01/2024 del Piano di Coordinamento).

Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere così strutturato:

I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell’area, dovranno

necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario. \_\_\_\_\_

Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all'art. 38. \_\_\_\_\_

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell'inizio degli scavi. \_\_\_\_\_

Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse o superamenti della C.S.C. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06, riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato e comunicato con le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g). Tale anomalia dovrà essere segnalata al Comune di Modena, ad ARPAE (Servizio Sistemi Ambientali – Area Prevenzione Ambientale – Area Centro) ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Modena); \_\_\_\_\_

Nel caso che uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere prontamente ripristinato e recuperato il campionamento. \_\_\_\_\_

I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Modena, ad ARPAE (Servizio Sistemi Ambientali – Area Prevenzione Ambientale – Area Centro) ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Modena), entro i trenta giorni successivi alla data di certificazione e tali dati, opportunamente elaborati per definire l'andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla

relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 26. \_\_\_\_\_

Ai fini della tutela delle acque sotterranee all'interno dell'area di cava non potranno esservi serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose.

Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull'area circostante il vuoto da attività estrattive ripristinato con i rifiuti inerti utilizzati per il ripristino, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere di due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino a frequenza semestrale. \_\_\_\_\_

#### **ART. 12 - STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITÀ** \_\_\_\_\_

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto. \_\_\_\_\_

Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata. \_\_\_\_\_

Le piste interne, prima dell'immissione sulla viabilità pubblica, devono essere asfaltate per un tratto di lunghezza non inferiore a 100 m e, nel caso ciò non fosse completamente possibile, dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per minimizzare l'impatto di polveri e fango sulla viabilità pubblica. -----

La Ditta è tenuta a recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio delle polveri da attuarsi presso il ricettore identificato come R6b, più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. \_\_\_\_\_

#### **ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE** \_\_\_\_\_

La Ditta dovrà recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore da attuarsi presso il ricettore identificato come R6b più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. \_\_\_\_\_

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti. \_\_\_\_\_

#### **ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO** \_\_\_\_\_

La Ditta è tenuta ad recepire quanto espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna di Bologna in riferimento al *Piano di Coordinamento relativo all'attuazione delle aree residuali della parte residuale Fase B1 e nuova Fase B2*, acquisito agli atti con protocollo 495311 del 23/12/2023, oltre al parere espresso nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della cava “Ghiarola-1”, acquisito agli atti con protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_

L'autorizzazione dell'intervento estrattivo dovrà avvenire previo controllo archeologico. \_\_\_\_\_

La movimentazione di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia, sotto l'osservazione diretta di un Archeologo. \_\_\_\_\_

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO**

##### **ART. 15 - SUPERFICIE DI CAVA** \_\_\_\_\_

La superficie interessata dall'intervento di coltivazione e sistemazione della cava “GHIAROLA-1” è di 83'265 mq, di cui **76'840** mq oggetto di escavazione vera e propria e circa **6'425** mq quali aree collaterali interessate da fasce di rispetto, stoccaggi provvisori di terreno o aree di riserva. \_\_\_\_\_

Sarà oggetto di escavazione una superficie, calcolata a piano campagna pari a circa **76'840** mq, suddivisa nei lotti 1 (22.360 mq), 2 (18'710 mq), 3 (**18'130** mq), 4 (**17'640** mq). \_\_\_\_\_

La superficie destinata all'escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche delle superfici sottoposte a vincoli, di superficie complessiva pari a **12'714** mq ripartita su tutti i lotti, relativi alle fasce di rispetto alla Strada Pederzona a nord, al Rio Ghiarola

a nord e est, *ai sostegni della linea telefonica a nord, alla rete acquedotto civile a nord, ai sostegni della linea elettrica di bassa tensione lato nord (oltre la Strada Pederzona)*; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 19, 20 e 21. \_\_\_\_\_

#### **ART. 16 - PROFONDITÀ DI SCAVO** \_\_\_\_\_

La profondità massima raggiungibile è di -12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti ai caposaldi inamovibili individuati negli atti di progetto. \_\_\_\_\_

#### **ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI** \_\_\_\_\_

In base al Piano di Coltivazione e Sistemazione presentato il materiale massimo estraibile *è costituito da 652'897 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava, corrispondenti a 165'513 mc nel lotto 1, 172'063 nel lotto 2, 166'059 mc nel lotto 3 e 149'262 nel lotto 4, oltre a 157'307 mc di terra non inquinata*, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. \_\_\_\_\_

Nel caso di mancato ottenimento delle deroghe di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59, *il volume massimo estraibile è pari a 537'832 mc di ghiaia e sabbia utile oltre a 130'908 mc di terra non inquinata*, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. \_\_\_\_\_

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle Relazioni Annuali di cui al successivo art. 26. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 35. \_\_\_\_\_

#### **ART. 18 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI** \_\_\_\_\_

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, ne dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 35 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino. Tali materiali costituiscono rifiuti di

estrazione come da art. 3, comma 1, punto d) del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117. \_\_\_\_\_

#### **ART. 19 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO \_\_\_\_\_**

Nella coltivazione e nel ripristino l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, ed in particolare: \_\_\_\_\_

*- l'attività di coltivazione avverrà in quattro lotti successivi, della durata di un anno ciascuno, come identificati nel progetto, con progressione indicativa da sud verso nord; \_\_\_\_\_*

*- il quinto e ultimo anno sarà dedicato prioritariamente alle opere di sistemazione finale della cava; \_\_\_\_\_*

- entro la fine del quinto ed ultimo anno di esercizio dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione, morfologiche e vegetazionali, di tutti i fronti di scavo e del fondo cava, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti, dei rimboschimenti, della viabilità di comparto e di ogni altra opera prevista nel progetto, incluse eventuali riprese, finiture, sostituzione delle fallanze e cure colturali. \_\_\_\_\_

Dal completamento dell'escavazione del singolo lotto di scavo la ditta, entro 5 giorni, dovrà darne comunicazione al Comune e al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. \_\_\_\_\_

#### **ART. 20 – MODALITÀ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE \_\_\_\_\_**

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione. \_\_\_\_\_

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. \_\_\_\_\_

In ogni momento della lavorazione la terra non inquinata dovrà risultare asportata per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati sull'orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria. \_\_\_\_\_

Non appena sarà raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

## **ART. 21 – MODALITÀ DEI LAVORI DI RIPRISTINO**

L'attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto; la modalità di sistemazione da autorizzare è di tipo naturalistico per **41'340** mq e non naturalistico (usi agricoli, prativi, ecc..) per **41'925** mq: in tutti i lotti di scavo saranno create banche a piano campagna per il ripristino delle fasce di rispetto perimetrali e saranno eseguiti il ritombamento parziale del fondo alla quota di -10,50 m dal piano campagna, eccettuata una porzione in corrispondenza del bacino di raccolta delle acque alla quota di -11.50 m, e il rinfianco delle scarpate a pendio unico con inclinazione pari a 20° per le definitive o 30 gradi per le provvisorie; l'intera l'area sarà *recuperata ambientalmente secondo quanto definito nel progetto di sistemazione morfologica e vegetazionale di cui alle tavole T07i “Sistemazione Morfologica” e T08i “Sistemazione Vegetazionale”*.

Il quantitativo di materiale disponibile per il ripristino è di **122'944** mc, ed è costituito da:

- mc **46'104** di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, da utilizzare per la ricostituzione del suolo produttivo e per i riporti indicati precedentemente;
- mc **76'840** di cappellaccio, da utilizzare per i lavori di ripristino morfologico.

Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino complessivo della cava è di **288'760** mc.

Considerate le modalità di sistemazione dell'area estrattiva, si stima un deficit massimo di materiale terroso pari a mc **165'816**.

Il quantitativo di materiale terroso mancante sarà importato in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 46 delle NTA del PAE e 54 delle NTA del PIAE, dalle specifiche dettate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal

D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 in materia di “terre e rocce da scavo”, nonché dal D.Lgs. 117/2008 in materia di “rifiuti di estrazione”, e sarà costituito indicativamente da terre e rocce da scavo.-----

Il materiale da importare dall'esterno da utilizzarsi per i ripristini, comunque composto da terre e rocce da scavo (secondo quanto indicato nel Fascicolo *R7i* - “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione”), dovrà inoltre rispettare anche quanto previsto dalla normativa vigente di tutela delle acque sotterranee per i Settori di ricarica di tipo A del PTCP. In particolare dovranno quindi essere privilegiati i materiali di copertura (cappellaccio) e/o sterili naturali provenienti da siti e/o cave interne al Polo 5.-----

Per i limi provenienti da impianti di frantumazione di lapidei, dovrà essere osservato il rispetto delle prescrizioni della Circolare provinciale, Servizio Ambiente, prot n. 31753/2011 (“PIAE - Ripristino e sistemazione finale dell'area di cava, art. 54 delle NTA. D.Lgs. 117/2008: Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ..., indagine conoscitiva sulla presenza di acrilammide ed altri analiti nei limi, nelle acque di risulta e nelle acque sotterranee di impianti di frantumazione di materiali lapidei. Comunicazioni”).-----

La Ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Modena, tramite posta elettronica certificata ([ambiente@cert.comune.modena.it](mailto:ambiente@cert.comune.modena.it)), l'intenzione di portare terreni all'interno della cava, specificandone: il cantiere d'origine, la tipologia e la quantità, allegando le analisi chimiche previste dalle norme vigenti, oltre alla cartografia con individuazione dell'area di cava dove verranno depositati in cumuli detti materiali.-----

A partire dalla data di comunicazione il materiale potrà essere depositato in cava per almeno 15 giorni e dovrà essere segnalato da apposito cartello identificativo indicante la data e il cantiere di provenienza e allo scadere del periodo di deposito il materiale potrà essere utilizzato per i ripristini dell'area di cava.-----

La Ditta dovrà attestare il conferimento del materiale esterno nell'area di cava, mediante trascrizione sul "Registro delle Prescrizioni" di cava (art. 52 del DPR 128/59). Per il materiale terroso di risistemazione importato dall'esterno, dovrà comunque essere attestata la rispondenza ai requisiti previsti dalle normative di settore vigenti, ed in particolare per i Settori di ricarica diretta della Falda, di Tipo A (Settori di ricarica diretta – Tipo A del PTCP).-----

Tali materiali di importazione potranno essere utilizzati per ritombamenti con riporti per la sistemazione del fondo cava e delle scarpate. -----

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.Lgs. 117/2008 è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. La terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere accantonata nell'area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino. -----

L'inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall'art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91.-----

## **ART. 22 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

I rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione".-----

## **ART. 23 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI**

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 36 e 37, facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa. -----

**ART. 24 – LAVORI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree pubbliche e/o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 23 e delle eventuali proroghe previste dall'art. 33. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 anni dalla comunicazione di fine lavori per le opere vegetazionali, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione.

**ART. 25 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'**

La Ditta è obbligata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91:

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto;
- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;

La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117:

- ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall'attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione parte integrante del progetto.

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2.

**ART. 26 - RELAZIONE ANNUALE**

La Ditta dovrà presentare al Comune e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Sicurezza

territoriale e protezione civile – Modena”, una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati: \_\_\_\_\_

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione; \_\_\_\_\_

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione); \_\_\_\_\_

- computo metrico dei terreni di copertura del giacimento estratti e commercializzati come “altri materiali di provenienza alluvionale”, per i quali corrispondere al Comune, a norma dell'art. 12, co.2 della L.R. 17/1991 e s.m.i, i relativi oneri;-----

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna, impiegati per ritombamenti e distinti per quantità e qualità;-----

- relazione sui monitoraggi ambientali (piezometri, polveri e rumore) di cui agli articoli 11bis, 12 e 13. \_\_\_\_\_

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. \_\_\_\_\_

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 35. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta. \_\_\_\_\_

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all'art. 38. \_\_\_\_\_

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all'art. 14, a firma dell'archeologo incaricato. \_\_\_\_\_

Contestualmente alla presentazione della Relazione Annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016.

---

## **TITOLO IV**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **ART. 27 – COSTRUZIONI ACCESSORIE**

---

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R 15/2013 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni.

---

Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino.

---

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

---

Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 21.

---

## **ART. 28 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO**

---

Fermo restando il rispetto del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, richiamato all'art. 14, qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Modena.

---

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità.

---

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 32 secondo capoverso.

---

## **ART. 29 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI**

---

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

---

## **ART. 30 - RISCHI EMERGENTI**

---

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile

del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

---

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

#### **ART. 31 – DANNI**

---

Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune comunicherà, tramite PEC, all'interessato la situazione di danno verificatasi con invito per la riduzione in pristino nel breve termine, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. L'inerzia della Ditta a procedere secondo le tempistiche indicate, se non motivata entro i 5 giorni seguenti, comporterà la sospensione dell'Autorizzazione. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 41 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogi indennizzi, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.

---

### **TITOLO V**

#### **VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO**

## **ART. 32 – VARIANTI AL PROGETTO**

---

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi, del quantitativo di materiale estraibile. \_\_\_\_\_ Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori constituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione. \_\_\_\_\_

## **ART. 33 – PROROGA DELLA CONVENZIONE**

---

Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto agli artt. 19 e 20, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata superiore ad anni 1 (uno).

## **ART. 34 – DEROGHE ALLE DISTANZE MINIME**

---

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione *di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (STPC) – Modena*. L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta

autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti. \_\_\_\_\_

## **TITOLO VI**

### **ONERI E GARANZIE**

#### **ART. 35 – TARIFFE** \_\_\_\_\_

La Ditta, sulla base delle relazioni annuali, si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014. \_\_\_\_\_

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 26. \_\_\_\_\_

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta *l'avvio* della procedura per la dichiarazione di decaduta della autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché *la sospensione* della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente. \_\_\_\_\_

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 4 e 26, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti. \_\_\_\_\_

## **ART. 35bis – OPERE COMPENSATIVE**

---

- a) La Ditta, così come stabilito all'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 11/04/2024 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del "Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Aree residue fase B1 e nuova Fase B2", si impegna a contribuire alla realizzazione delle opere compensative, in ragione dei volumi estratti risultanti dalle Relazioni Annuali, con la somma di euro 1,10 (compresi di ogni onere di legge) per ogni metro cubo di materiale ghiaioso utile estratto.
- b) L'entità degli oneri compensativi da accantonare sarà in funzione dei quantitativi autorizzati e verrà contabilizzata in ragione dei volumi estratti così come risultanti dalle Relazioni Annuali sull'attività estrattiva di cui alla L.R. 17/91. Sulla base delle risorse così rese disponibili, che dovranno accumularsi se non utilizzate ogni anno, il Comune potrà richiedere di realizzare una o più opere compensative a sua insindacabile richiesta, fermo restando la somma massima disponibile in relazione alla quantità di ghiaia totale estratta al termine dell'attività estrattiva autorizzata.

---

*Secondo le delibere della giunta comunale n. 44/2018 e n. 252/2023 per concorrere all'assegnazione prioritaria dei volumi vincolati ad interventi di recupero ambientale, i soggetti attuatori, devono proporre, progetti di riqualificazione, tutela e valorizzazione ambientale, così come previsto all'art.15, comma 2.b, delle NTA del PIAE.*

---

*La valorizzazione di carattere paesaggistico, naturalistico, territoriale ed ambientale delle aree limitrofe ai fiumi è ben riconosciuta dai Piani paesaggistici e territoriali vigenti, che prevedono esplicitamente, all'interno delle fasce fluviali di Secchia e Panaro, la dismissione delle attività industriali e produttive, per un più corretto loro reinserimento nel contesto naturale perifluviale.*

---

*La messa a disposizione di queste aree da parte del privato con l'obiettivo dello smantellamento degli impianti industriali (o residuali) di lavorazione della ghiaia o di una loro riqualificazione, rappresenta il giusto valore di compensazione ambientale rapportato ai quantitativi assegnati o ad una parte di essi.*

---

*L'area ricompresa tra queste, di proprietà della società Frantoio Fondovalle Srl, è quella presente in Via Chiesa a Marzaglia Vecchia, che costituiva l'ex impianto produttivo di lavorazione inerti riconosciuto incompatibile ai sensi del PTCP e del PIAE.*

- c) Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Piano di Coordinamento, prot. 167326 del 24/04/2024, stipulato ai sensi della L.R. 7/2004 per l'attuazione delle escavazioni delle aree residuali della Fase B1 e nuova Fase B2 del Polo 5, *si considera opera compensativa prioritaria la realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero degli edifici ancora presenti nell'area messa a disposizione della società Frantoio Fondovalle Srl, che, come definita* al co. 7 dell'Accordo, assume carattere prioritario in sostituzione dell'intervento concordato al co. 10 del medesimo atto, da realizzarsi anche in anticipazione della maturazione degli oneri prevista dall'escavazione. L'area di intervento è identificata catastalmente al Fg. 60 mappali 18, 23, 24, 25, 26, 32 e 130.
- d) La Ditta, previo invio da parte del Comune di un documento di indirizzi alla progettazione comprensivo di stima di massima dell'importo delle opere e *del valore di compensazione ambientale attribuito alle aree private da riqualificare e quello relativo agli edifici di cui al punto c)*, e redatto recependo gli indirizzi progettuali forniti dalle associazioni dei cittadini del posto, dovrà presentare entro mesi sei dal ricevimento dei suddetti indirizzi, la proposta di Accordo esecutivo e il Progetto esecutivo di riqualificazione del complesso come sopra individuato, corredato degli elaborati progettuali conformi a quanto previsto per la

progettazione delle opere pubbliche, ed in particolare di computo metrico estimativo che determini l'importo complessivo dei lavori, calcolato sulla base dei prezziari ufficiali regionali, nonché le spese tecniche inerenti la progettazione, la Direzione Lavori e la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. I tecnici (progettista, DL e CSE) saranno incaricati dalla ditta previa individuazione degli stessi da parte del Comune di Modena. Le spese notarili e tutto quanto necessario per la cessione degli immobili sono a totale cura e spese della Ditta.

- e) Dopo aver ricevuto il Documento di indirizzi progettuali, previa valutazione della fattibilità dei lavori, la ditta comunica al Comune l'accettazione degli indirizzi progettuali e dell'importo massimo definiti dal Comune, sul presupposto della compensazione di cui all'Accordo di Piano di Coordinamento sopracitato, dichiarando la disponibilità alla realizzazione dell'opera compensativa ed alla cessione delle aree come sopra individuate per un importo complessivo associato alla presente Convenzione che sarà definito in sede di Accordo esecutivo in funzione dei volumi estraibili di cui al precedente art. 17.
- f) L'ammontare complessivo del Quadro Economico dell'opera, comprensivo di importo lavori, spese tecniche *e del valore di compensazione ambientale attribuito alle aree private da riqualificare e agli immobili oggetto di cessione, in rapporto ai quantitativi assegnati*, costituisce il contributo della Ditta alla realizzazione delle opere compensative, in ragione dei volumi estratti ed estraibili risultanti dalle Relazioni Annuali, con la somma di euro 1,10 (compresi di ogni onere di legge) per ogni metro cubo di materiale ghiaioso utile estratto.
- g) Il progetto dovrà essere approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale di Modena, previo l'ottenimento dei pareri e autorizzazioni di legge e fatti salvi i tempi necessari a tale scopo, unitamente allo schema di Accordo esecutivo e prevederà la

riqualificazione delle aree scoperte, il potenziamento del sistema del verde, la realizzazione di percorsi di collegamento, la manutenzione straordinaria dell'edificio uffici-magazzino-alloggio, la messa in sicurezza dell'impianto-torre per la macinazione degli inerti.

- h) L'opera compensativa si configura come atto di liberalità e gratuità a favore dell'Amministrazione.
- i) Entro un mese dalla data di approvazione del Progetto esecutivo dovrà essere *sottoscritto tra le parti* l'Accordo esecutivo per la realizzazione dei lavori, che dovranno comunque avere inizio entro e non oltre sei mesi dalla *firna* dell'Accordo esecutivo, e terminare entro un anno dalla data di firma del verbale di inizio lavori, indipendentemente dal quantitativo di ghiaia estratta fino a quel momento.
- j) Il valore complessivo dell'opera compensativa come definito nell'accordo esecutivo sarà considerato a scomputo degli oneri compensativi determinati ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Piano di Coordinamento.
- k) Terminati i lavori, a seguito di redazione del Certificato di Regolare esecuzione, le aree e i fabbricati presenti nei mappali su elencati, saranno ceduti gratuitamente al Comune senza oneri a carico dello stesso, fatta salva la valorizzazione degli stessi all'interno del Quadro Economico di cui al punto f).
- l) Gli oneri compensativi ulteriori, dovuti sulla base dei quantitativi complessivi di ghiaia scavata come da relazioni annuali prodotte, saranno utilizzati per la realizzazione di ulteriori interventi ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo attuativo del Piano di Coordinamento, previa individuazione degli stessi da parte del Comune.

## **ART. 36 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE** \_\_\_\_\_

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente

atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate: \_\_\_\_\_

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica, vegetazionale, di manutenzione e dei monitoraggi per il completo recupero naturalistico della cava è stabilito in *Euro 828'837,44 (ottocentoventottomila-ottocentotrentasette/44 euro)* + IVA di Legge al 22%, e così per complessivi *Euro 1'011'181,68 (unmilione-undicimila-centoottantuno/68)* corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° \_\_\_\_\_

contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

b) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 38. \_\_\_\_\_

c) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie. \_\_\_\_\_

d) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole:- \_\_\_\_\_

- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di Modena, dell'Istituto o Compagnia fideiussore; \_\_\_\_\_

- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di Modena è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore; \_\_\_\_\_

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta

incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune; \_\_\_\_\_

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria; \_\_\_\_\_

e) all'inizio di ogni anno, su richiesta del proponente, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 26 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

#### **ART. 37 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI**

---

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguire, sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 anni dal momento della conclusione delle le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la Ditta, alla firma del presente atto, dovrà prestare una garanzia finanziaria per un importo pari a Euro 28'277,18 (ventottomila-decentosettantasette/18 euro) + IVA di Legge al 22% e così per complessivi *Euro 34'498,16 (trentaquattromila-quattrocentonovantotto/16)*, corrispondente al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione, da mantenere per i 3 anni successivi dalla comunicazione di conclusione dei lavori di piantumazione, tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa

contratta in data \_\_\_\_\_

presso la \_\_\_\_\_, fermo restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento,

a pena di decadenza. Il contratto fideiussorio dovrà contenere le clausole indicate al punto c), d) ed e) del precedente art. 36.

#### **ART. 37bis - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE**

La Ditta si impegna inoltre, su richiesta del Comune, a rilasciare una ulteriore specifica polizza fideiussoria, fino alla concorrenza dell'importo determinato come specificato al punto 6.6 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 “Pederzona” – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2, sottoscritto il 11/04/2024, fra i cui firmatari risulta la Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., a garanzia delle opere compensative. Tale ulteriore polizza fideiussoria, a garanzia delle somme afferenti la cava “GHIAROLA-1”, oggetto della presente Convenzione, sarà richiesta ad avvenuta approvazione, da parte del Comune di Modena, del progetto esecutivo di una o più opere, individuate tra quelle dell'elenco di cui all'art. 6, punto 7 del citato Accordo.

L'ammontare della garanzia, per ogni opera compensativa individuata, sarà equivalente all'importo complessivo risultante dal quadro economico (lavori + somme a disposizione). Nel Computo metrico estimativo dovranno essere utilizzati articoli di Listini ufficiali e formulare l'analisi dei prezzi in caso di voci descrittive che comprendano più lavorazioni.

#### **ART. 38 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 36, 37 E 37BIS**

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 26, il Comune libererà la garanzia di cui all'art. 36, contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla

data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. \_\_\_\_\_

Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell'ambiente nell'area circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di cui agli artt. 11 e 11bis. \_\_\_\_\_

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare esecuzione (collaudo) rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo della garanzia di cui all'art. 37. \_\_\_\_\_

È ammesso, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al precedente comma. Fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto. \_\_\_\_\_

b) La completa ultimazione delle opere compensative dovrà risultare da apposito Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo. In seguito la Ditta potrà richiedere la restituzione delle garanzia emessa secondo quanto disposto all'articolo 37bis.-----

Gli oneri per le eventuali spese tecniche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta. \_\_\_\_\_

#### **ART. 39 - VIGILANZA E CONTROLLI** \_\_\_\_\_

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà

fornire direttamente o attraverso il Direttore Responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. \_\_\_\_\_

#### **ART. 40 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI** \_\_\_\_\_

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale. \_\_\_\_\_

#### **ART. 41 – CONTENZIOSO** \_\_\_\_\_

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione. \_\_\_\_\_

#### **ART. 42 – SANZIONI** \_\_\_\_\_

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17. \_\_\_\_\_ Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali. \_\_\_\_\_

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt..4 e 26 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4 della medesima Legge regionale. \_\_\_\_\_

## **ART. 43 – CESSIONE DELLE AREE**

---

Ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 11/04/2024 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – aree residuali B1 e nuova Fase B2”, su richiesta scritta dell’Ente, dovranno essere cedute al Comune di Modena, *a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate, ripristinate e rinaturalizzate, comunque sottese ai Mappali 60, 63 e 64 del Foglio 192 per una superficie pari a circa 51’550 mq corrispondenti alle aree di 1° cessione come individuate nella planimetria di tavola T10i.*

---

La Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. si impegna fin d’ora a cedere gratuitamente le aree ricomprese nei mappali sopra elencati, opportunamente frazionate, *ad esclusione del fabbricato principale del viale di accesso e dell’area cortiliva a piano campagna e relative scarpate.*

---

Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico della Ditta, fatto salvo per eventuali tasse e/o imposte che saranno a carico del Comune di Modena.

---

Non saranno soggette *a prima cessione* le superfici funzionali all’attività estrattiva futura e prevedibile (viabilità, fronti in avanzamento, ecc.), *come individuate nella planimetria di tavola T10i*, che sottendono materiali utili comunque pianificati dagli strumenti di settore (P.A.E.), per consentire il proseguimento dell’attività di escavazione sino al completamento delle previsioni di P.A.E, a condizione che tali superfici vengano frazionate e si possa procedere alla cessione della parte collaudabile. *Per i volumi residui sottesi alle aree non oggetto di prima cessione, dovranno essere tuttavia corrisposti gli oneri comunali di legge al momento dell’escavazione (tariffe regionali e opere compensative) e, conseguentemente, tali aree saranno soggette, in seconda istanza, alla cessione gratuita all’Ente con le modalità precedentemente esposte.*

---

## **TITOLO VII**

### **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **ART. 44 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI**

---

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

---

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.

---

Modena, lì \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio Ambiente e  
Transizione ecologica  
*Arch. Saverio Cioce*

PER LA DITTA

FRANTOIO FONDOVALLE  
S.r.l.  
*Sig. Stefano Lucchi*

PER LA PROPRIETA'

*Sig. Renato Berselli*

PER LA PROPRIETA'

*Sig. Barbieri dott. Antonio*

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA